

COMMISSIONE DEL COMMERCIO

E' prevista dall'articolo 59 della Legge 26 luglio 2010 n.130.

La Commissione del Commercio è nominata dal Consiglio Grande e Generale ed è così composta:

- a) dal Segretario di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio, che la presiede;
- b) da cinque membri designati dal Consiglio Grande e Generale in forma proporzionale ai Gruppi Consiliari;
- c) da un membro designato da ciascuna Associazione di Categoria del settore commercio legalmente riconosciuta;
- d) da un membro designato da ciascuna Associazione dei Consumatori legalmente riconosciuta.

Alle sedute della Commissione del Commercio partecipa, con parere consultivo, il Dirigente dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio oppure un funzionario da questi delegato.

La Commissione dura in carica ***sino al termine della Legislatura*** e resta comunque in funzione sino al momento in cui non venga rinnovata.